

## **DELIBERA N. 607/10/CONS**

### **REGOLAMENTO IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22-BIS DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 25 novembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005 n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, recante il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", in particolare l'art. 22-bis;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 ottobre 1991, n. 253;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 come successivamente modificata e integrata dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di

competitività”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio 2010, n. 176;

VISTO il d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, di approvazione del “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 luglio 1998, n. 176;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009 n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATO che l’art. 22-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall’articolo 17, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, dispone che “L’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell’autorizzazione generale. A tal fine, il richiedente presenta all’Autorità una dichiarazione di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità stessa con proprio regolamento. Il regolamento individua gli elementi della dichiarazione di inizio attività, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l’attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell’attività medesima e stabilisce i modelli per la presentazione della dichiarazione di inizio attività”;

VISTA la delibera n. 259/10/CONS con la quale è stata indetta la consultazione pubblica sullo Schema di regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’articolo 22-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

AVUTO RIGUARDO ai numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

In termini di premessa generale, alcuni soggetti accolgono favorevolmente l’intervento regolamentare dell’Autorità volto a chiarire il quadro normativo e l’insieme delle disposizioni applicabili ai servizi di media audiovisivi a richiesta. Altri soggetti ritengono, invece, che la norma primaria attribuisca all’Autorità un potere regolamentare riferibile esclusivamente alle modalità di rilascio dell’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta individuale e non anche un potere di disciplina nel merito dell’esercizio di tali servizi. Secondo un soggetto, la regolamentazione proposta presenta alcune criticità, perché non delinea in modo inequivocabile la distinzione tra servizi lineari e servizi a richiesta, rischiando di ingenerare una incertezza operativa che potrebbe limitare lo sviluppo del mercato.

## **Articolo 1 (Definizioni)**

### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

In merito alle definizioni, un soggetto ritiene ridondante, e fonte di equivoci interpretativi, la riproduzione delle definizioni dettate dall'art.1, già contenute nel Testo unico. Pertanto propone di richiamare *per relationem* le definizioni contenute nel Testo unico e chiede di chiarire se la sola vendita di spazi pubblicitari sui siti internet e sulle piattaforme di trasmissione valga a definire l'attività del fornitore di servizi di media audiovisivi come "preziosamente economica", imponendo al fornitore di dotarsi della necessaria autorizzazione.

Altri soggetti ritengono opportuno inserire la definizione di "programma" come stabilita dal Testo unico.

In merito alla definizione di "servizio di media audiovisivo", un soggetto suggerisce di precisare - soprattutto in relazione alle versioni elettroniche di quotidiani e riviste - che essi non vi rientrano, salvo che non contengano una sezione stabilmente dedicata alla diffusione di contenuti audiovisivi.

Sulla definizione di "fornitore di servizi di media", un altro soggetto critica la scelta di escludere dalla definizione le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della distribuzione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi.

Un soggetto chiede maggiore chiarezza nella definizione di servizi di media lineari e non lineari, sia al fine di precisare che i destinatari delle norme sono esclusivamente i fornitori di servizi di media audiovisivi e non altri soggetti (operatori di rete, aggregatori di contenuti, titolari delle piattaforme di distribuzione etc.), sia per delimitare il perimetro dei servizi per i quali è richiesta l'autorizzazione.

Da un altro contributo emerge la proposta di inserire nella definizione di "reti di comunicazione elettronica" un espresso rimando al Codice delle comunicazioni elettroniche.

Un soggetto suggerisce di modificare la definizione di responsabilità editoriale, eliminando ogni riferimento che richiami la responsabilità editoriale dei fornitori di servizi lineari in modo da evitare il pericolo di ambiguità, mentre un altro soggetto ritiene opportuno richiamarsi alla direttiva sui servizi di media audiovisivi. Al riguardo, ritiene che il principio costituente il discrimine nella individuazione della responsabilità editoriale consista nella responsabilità e gestione della effettiva consegna e messa a disposizione del contenuto agli utenti finali, ovvero del soggetto che gestisce l'ultimo passaggio della catena di distribuzione del contenuto, con eventuale riscossione dei pagamenti, in caso di servizi a pagamento. Ciò eviterebbe di qualificare come giuridicamente responsabili soggetti, quali i fornitori di contenuti, che non hanno alcun controllo sul servizio stesso. Per un altro soggetto, invece, è opportuno specificare la definizione di responsabilità editoriale in modo più chiaro, in relazione ad un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi dati, sia sulla loro organizzazione in un catalogo.

Sulla definizione di “catalogo”, da un contributo emerge la necessità di specificare che esso può essere logico – quale insieme dei contenuti selezionati dal fornitore di servizi di media, coincidente con l’offerta di contenuti – e fisico – quale parte dell’infrastruttura di servizio che ospita i contenuti e che li presenta al cliente (come una vetrina) con possibili funzionalità di navigazione, secondo criteri logici di vario tipo, consentendone la selezione. Inoltre, lo stesso soggetto propone di applicare il Regolamento solo alla produzione dell’offerta specifica di contenuti e non all’attività di distribuzione che attiene solo alle modalità di presentazione del contenuto al cliente.

Sul punto, uno dei soggetti partecipanti suggerisce di riformulare la norma in modo tale da far rientrare, senza incertezze interpretative, nell’ambito di applicazione della stessa non solo i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che selezionano i contenuti, ma anche quelli che organizzano contenuti inseriti dagli utenti.

In merito, un altro soggetto propone di tenere in maggiore considerazione le effettive possibilità per l’utente di effettuare una selezione nell’ambito del catalogo. L’elemento qualificante è l’organizzazione in maniera tale che l’utente possa effettuarne la selezione, ossia l’EPG a cui accede il fornitore di servizi. Qualora tale EPG intervenga sul catalogo, essa dovrà essere considerata a livello di responsabilità editoriale.

Un altro soggetto rileva che il riferimento a criteri alfabetici o logici appare limitativo oltretutto non funzionale alla descrizione dei servizi di media audiovisivi a richiesta. Conseguentemente, ogni riferimento a criteri di catalogazione/organizzazione dei programmi messi a disposizione degli utenti deve essere eliminata.

### **Osservazioni dell’Autorità**

Ferma la necessità di non discostarsi dall’ormai acquisito quadro definitorio, si ritiene condivisibile la proposta - nell’ipotesi di responsabilità editoriale attribuibile a più soggetti - di individuare la responsabilità giuridica in capo a chi gestisce in maniera diretta l’effettiva consegna e messa a disposizione del contenuto agli utenti finali, ovvero in capo al soggetto che gestisce direttamente l’ultimo passaggio della filiera per la fruizione del contenuto da parte dell’utente finale. Infatti tale soggetto, benché in astratto non sia in condizione di determinare la scelta di ogni singolo prodotto audiovisivo all’interno delle sezioni di catalogo dallo stesso direttamente offerte, in concreto risulta pienamente in grado di pre-ordinarne la tipologia a livello contrattuale, almeno in termini di qualità e di genere, in relazione alla complessiva linea editoriale del catalogo proposto agli utenti.

Con riferimento alla nozione di catalogo appare altresì utile accogliere la proposta di modifica della nozione dei criteri qualificanti, facendo espresso riferimento alla loro predeterminazione.

Quanto alle osservazione sulla necessità di effettuare una esatta perimetrazione delle attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, se ne tiene conto in relazione al successivo articolo 2.

## **Articolo 2 (Campo di applicazione)**

### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Con riferimento al campo di applicazione, un soggetto suggerisce di stabilire una parità di trattamento, tra servizi lineari e non lineari, salve le specificità di ciascun servizio riconosciuto a livello normativo, a prescindere dalla piattaforma adoperata e dalla modalità di fornitura. Inoltre, propone di estendere l'applicabilità del Regolamento a soggetti che non selezionano necessariamente *ex ante* le opere inserite nei cataloghi, ma che operano comunque una selezione *ex post*, riservandosi il potere di eliminare dal catalogo contenuti ritenuti in contrasto con le proprie scelte editoriali, e soprattutto svolgono un'attività di organizzazione delle opere anche inserite nel catalogo da terzi, allestendo sistemi di classificazione ed etichettatura dei contenuti, e consentendone il reperimento da parte degli utenti all'interno del catalogo.

Un altro soggetto chiede di escludere dal campo di applicazione del Regolamento i fornitori di servizi di media che si limitano a trasmettere in modalità non lineare la medesima programmazione già trasmessa in modalità lineare, per la quale già sia stato ottenuto un titolo autorizzatorio in Italia o all'estero.

Vi è inoltre chi propone di fornire una tutela alle guide elettroniche ai programmi (EPG) e ai servizi del tipo *Over The Top TV*, evidenziando le problematiche discendenti dalla classificazione dei programmi.

Per un altro soggetto il criterio che determina la disciplina da applicare è dato dalla coincidenza dell'inizio della distribuzione con la scelta/richiesta dell'utente e dalla asincronia della distribuzione tra diversi utenti in base, appunto, alla loro scelta individuale. In particolare, nella ipotesi in cui il fornitore di contenuti mette a disposizione un palinsesto di programmi, la cui trasmissione inizia però al momento prescelto dall'utente, questi ritiene che la normativa applicabile dovrà essere considerata quella dei servizi a richiesta.

Per un altro soggetto, l'ambito di applicazione va, invece, determinato intervenendo sulle definizioni: quindi occorrono, da un lato, un maggiore livello di dettaglio e di precisione nella formulazione delle definizioni, dall'altro, l'introduzione di norme o meccanismi di chiusura che indichino come catalogare quei servizi che si trovano a metà tra le due definizioni ("lineari" e "non").

Per quanto concerne i servizi di *catch up tv*, ovvero la messa a disposizione in modalità non lineare del palinsesto trasmesso nei giorni immediatamente precedenti, vi è chi suggerisce l'esplicita esclusione di tali servizi dagli obblighi derivanti dall'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta, in quanto già assolti dal fornitore di contenuti nell'ambito dell'autorizzazione per i servizi lineari. Viene proposta, pertanto, la previsione di una mera comunicazione integrativa nell'ambito di tale autorizzazione.

Un soggetto rileva la necessità di fare chiarezza nell'assetto definitivo tra servizi, protocolli trasmissivi e modalità commerciali di erogazione. L'impianto regolamentare per l'individuazione dei servizi dovrebbe prescindere dalla tecnologia trasmissiva

adottata e ricondurre l'analisi al tipo di fruizione offerta al cliente, nonché all'articolazione del programma in un catalogo.

### **Osservazioni dell'Autorità**

Data la delicatezza della materia, che involge la considerazione del principio della libertà di espressione costituzionalmente garantito. l'Autorità ritiene opportuno preliminarmente specificare che l'attività di comunicazione e di messa a disposizione di contenuti audiovisivi su internet è libera. Inoltre, al fine di fugare possibili dubbi sollevati da numerosi soggetti in ordine a quali servizi debbano essere qualificati come "servizi di media audiovisivi" ai sensi della direttiva 2010/13/UE e del Testo unico, si è provveduto ad esplicitare le forme ed i limiti del campo di applicazione del Regolamento elencando le attività ricomprese e non ricomprese in tale definizione, in base alle loro caratteristiche.

Per poter adeguatamente circoscrivere l'ambito di applicazione del regolamento, l'Autorità si è ispirata a quanto previsto dal considerando n.29 della direttiva 2010/13/UE che dispone di considerare congiuntamente le caratteristiche indicate nei precedenti considerando da 21 a 28. Questi ultimi prevedono che per potersi qualificare come servizio di media audiovisivo, il soggetto fornitore del servizio deve operare in concorrenza con la radiodiffusione televisiva nell'ambito di attività precipuamente economiche ed esercitare la responsabilità editoriale sui contenuti diffusi.

Per quanto riguarda l'aspetto della concorrenza con la radiodiffusione televisiva, nell'ambito di attività precipuamente economiche si è circoscritto il perimetro di intervento regolamentare delimitandolo ai soggetti che effettivamente possono essere considerati provvisti di capacità competitiva, stabilendo una soglia minima di ricavi derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento). Tale soglia, individuata in 100.000 euro, rappresenta un parametro di riferimento per qualificare l'attività in effettiva concorrenza con la televisione, ed è basata sulle dimensioni economiche di settori affini. Di tale esclusione viene dato conto nel nuovo comma 1 dell'articolo 2.

Come accennato, anche il concetto di responsabilità editoriale è essenziale per la definizione del ruolo del fornitore di servizio di media e la Direttiva, al considerando n. 25, lascia gli Stati membri liberi di specificarne ulteriormente la definizione con particolare riferimento all'effettività del controllo. Con riferimento all'inclusione di soggetti che svolgono un'attività di organizzazione dei programmi anche inseriti nel catalogo da terzi, si rappresenta che il dettato della norma primaria esclude dalla definizione di servizio di media audiovisivo i contenuti generati da utenti privati. Lo stesso principio vale nel caso di classificazioni affidate agli stessi utenti che "caricano" e commentano i contenuti. Difatti tale attività non presuppone alcun controllo editoriale e selezione, in quanto consiste nella sola messa a disposizione di spazio on-line e nella riproposizione dei contenuti "caricati" dagli utenti sulla base delle indicazioni e delle classificazioni indicate dagli utenti stessi. Inoltre, l'attività di aggregazione costituisce la base per la condivisione tra gli stessi utenti all'interno di una comunità di interesse,

quale quella che si viene direttamente a determinare a seguito della procedura di iscrizione, vincolante per poter effettuare l'*upload* dei contenuti, sulla base delle cui informazioni sono generati i diversi gruppi e comunità di interesse. Pertanto, si è ritenuto di precisare che l'esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento dei servizi basati su contenuti generati da utenti privati opera a condizione che permanga in capo agli stessi la responsabilità editoriale. Qualora, invece, dovessero esservi congiuntamente responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, e sfruttamento economico da parte dei soggetti che provvedono all'aggregazione dei contenuti, si determinerebbe la condizione di servizio di media audiovisivo. Di questo viene dato conto nel nuovo comma 2 dell'articolo 2.

Infine si è ritenuto di articolare più specificatamente la disposizione, prevedendo di non assoggettare al regime giuridico dell'autorizzazione generale la fornitura di cataloghi composti solo di programmi già trasmessi in modalità lineare nell'ambito di un servizio già autorizzato. Anche l'offerta di contenuti che - pur contraddistinta da uno specifico marchio - non sia accessibile al pubblico come catalogo autonomo, ma fruibile soltanto nell'ambito di una più articolata offerta non è assoggettabile al presente Regolamento. Di entrambe le esclusioni viene dato conto nel nuovo comma 3 dell'articolo 2.

Considerata, infine, la rapida evoluzione delle modalità di diffusione dei servizi di informazione, quali, ad esempio, prodotti editoriali dedicati esclusivamente alla fruizione mediante dispositivi digitali, si è ritenuto necessario dare conto dell'esistenza non solo di edizioni elettroniche di testate cartacee, ma anche di vere e proprie edizioni autonome disponibili online per le quali vale il medesimo divieto di autorizzazioni preventive di cui all'art. 21 Cost.

### **Articolo 3 (Autorizzazione generale)**

#### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Per quanto riguarda il regime giuridico dell'autorizzazione generale, nel condividere l'orientamento dell'Autorità in merito al regime della dichiarazione di inizio attività (DIA), un soggetto propone di prevedere un procedimento semplificato per i servizi resi da soggetti già in possesso di altri titoli abilitativi, almeno nei casi in cui i nuovi servizi non rappresentino altro che differenti modalità di fruizione di contenuti già trasmessi al pubblico nell'ambito di servizi lineari.

Un altro soggetto ritiene necessario che la richiesta di autorizzazione preveda che il fornitore dei servizi di media dia indicazione della denominazione dell'offerta e di una breve descrizione dei canali/portali in essa contenuti quando editi dallo stesso, senza far riferimento ai cataloghi editi da operatori terzi. A chiederne la limitazione ai soli cataloghi di programmi di cui siano editorialmente responsabili i fornitori di servizi di media è anche un altro soggetto il quale evidenzia la necessità di escludere dalla richiesta di autorizzazione i fornitori di servizi di media non lineari per eventuali cataloghi editorialmente gestiti da operatori terzi.

Altri soggetti suggeriscono di specificare espressamente che l'autorizzazione generale è unica per tutte le tipologie di fornitura di servizi audiovisivi a richiesta, anche in caso di trasmissioni del programma su piattaforme diverse.

Un soggetto propone un contenimento dei tempi e dei costi di presentazione della DIA, suggerendo l'informatizzazione del processo di richiesta tramite l'uso della posta elettronica certificata (PEC) ed un processo di automatismo tra la DIA e l'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC). In merito a quest'ultima disposizione il soggetto paventa che l'iscrizione al ROC possa essere ritenuta presupposto, da parte delle autorità tributarie, dell'esercizio di un'attività commerciale produttiva, non corrispondente con gli obiettivi e le potenzialità delle web tv e/o micro web tv, e pertanto chiede che ciò sia chiarito nell'ambito del provvedimento relativo al ROC.

In merito ai soggetti delegati a richiedere l'autorizzazione, un soggetto ritiene opportuno che venga chiarito se gli stessi debbano essere muniti di specifica procura o se invece debbano avere un più ampio potere di rappresentanza, proponendo in subordine l'eliminazione del certificato dei carichi pendenti alla lettera d) del comma 5 del presente articolo. Di analogo avviso è un altro soggetto che considera tale certificato irrilevante ai fini dell'autorizzazione generale e propone, inoltre, di uniformare la tipologia di soggetti cui possono essere assentite le attività sui servizi a richiesta alla disciplina prevista dall'Autorità per i servizi di media audiovisivi lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica. In riferimento ai servizi a richiesta via internet, uno dei soggetti intervenuti propone di prevedere la sola comunicazione della rete sulla quale verrà fornito il servizio, sulla base della manifesta difficoltà ad individuare il "fornitore di rete che mette a disposizione il mezzo trasmissivo" nel caso di internet che costituisce una rete aperta.

### **Osservazioni dell'Autorità**

In merito alle considerazioni sull'autorizzazione generale, va premessa la necessità di adeguare l'intero articolato alle nuove disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito la "dichiarazione di inizio attività" o DIA.

Con riferimento ai requisiti delle persone fisiche, ai fini di una effettiva rintracciabilità, si è prevista l'iscrizione al Registro delle imprese in qualità di impresa individuale. Tale specificazione appare altresì funzionale alla distinzione tra soggetti che esercitano un servizio di media audiovisivo nell'ambito di un'attività precipuamente economica e soggetti che, non esercitando attività precipuamente economica, non ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento. Tale previsione è peraltro in linea con quanto disposto dalla direttiva 2010/13/UE che, nel definire i servizi di media audiovisivi, fa espresso richiamo agli articoli 56 e 57 del Trattato che individuano il tratto qualificante dei servizi nell'essere delle attività di tipo economico: i servizi devono, infatti, essere forniti normalmente dietro retribuzione e ricomprendono le



attività di carattere industriale, commerciale, artigianale nonché l'esercizio di libere professioni. Al considerando 21 della direttiva è peraltro precisato che il suo ambito di applicazione dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, inglobando quindi tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, sicché l'individuazione di una linea di equivalenza tra persone fisiche e la ditta individuale ne costituisce la semplice traduzione in termini amministrativi secondo quanto imposto dall'ordinamento giuridico italiano.

In merito alla semplificazione della documentazione da presentare all'Autorità, è stato eliminato il riferimento al certificato dei carichi pendenti.

In merito ai requisiti di autorizzazione l'Autorità ha, inoltre, ritenuto di dover riportare espressamente quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del Testo unico, in base al quale l'autorizzazione per la fornitura di un servizio di media audiovisivo non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo, e alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici, anche economici, alle società a prevalente partecipazione pubblica, alle aziende ed agli istituti di credito, fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Con riferimento all'indicazione dell'operatore di rete, in accoglimento delle osservazioni presentate, si prevede l'indicazione del fornitore di capacità trasmissiva solo nei casi in cui sia precisamente individuabile.

Per quanto concerne la comunicazione al pubblico della cessazione di un servizio a richiesta autorizzato, è stata accolta la proposta di eliminazione della disposizione, in quanto il fornitore di servizi di media a richiesta non intrattiene necessariamente rapporti diretti con l'utente finale.

In merito alle modalità di comunicazione della documentazione, si osserva che l'Autorità già dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni ad essa dirette (agcom@cert.agcom.it).

Infine, si è ritenuto opportuno prevedere che i soggetti che avvieranno l'attività dopo l'entrata in vigore del regolamento avranno un anno di tempo dallo start up prima di richiedere l'autorizzazione, al fine di verificare se, in base ai ricavi conseguiti, rientrino nel campo di applicazione del regolamento stesso.

#### **Articolo 4 (Fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta autorizzati all'estero)**

##### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Sul dettaglio delle autorizzazioni, vi è chi suggerisce di applicare, per i fornitori di servizi di media audiovisivi già stabiliti ed autorizzati in altri Stati membri, una forma di

dichiarazione di inizio attività semplificata e una contribuzione ridotta, e chi invece segnala l'opportunità di non fare riferimento al titolo autorizzatorio come presupposto abilitante all'esercizio dei servizi a richiesta prestati in Italia.

Un soggetto ritiene che la normativa dovrebbe chiarire la non necessarietà di ottenere l'autorizzazione per il soggetto stabilito nello SEE il quale sia legittimato (con o senza autorizzazione) a fornire i servizi in questione nel proprio paese d'origine.

Sul tema concordano altri soggetti che evidenziano la non necessarietà della doppia autorizzazione, mentre un altro soggetto propone di eliminare l'obbligo ad iscriversi nell'apposita sezione del Registro degli operatori di comunicazione.

### **Osservazioni dell'Autorità**

In accoglimento della richiesta da più parti rappresentata in merito alla non indispensabilità della comunicazione del titolo autorizzatorio come presupposto abilitante all'esercizio dei servizi a richiesta prestati in Italia da parte di fornitori di servizi legittimamente stabiliti in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera e ivi legittimamente esercenti, si ritiene opportuno procedere alla sua eliminazione. Di conseguenza si è circoscritta la portata dell'articolo alla sola specificazione, per i soggetti legittimamente esercenti, della non necessarietà di comunicare all'Autorità una segnalazione certificata di inizio attività.

Di conseguenza è parsa meritevole di accoglimento la proposta di non prevedere alcuna iscrizione in apposita sezione del Registro degli operatori della comunicazione per i medesimi soggetti.

### **Articolo 5 (Validità, rinnovo e cessione)**

#### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

L'articolo non è condiviso da alcuni soggetti: vi è chi evidenzia la diversa natura giuridica della dichiarazione di inizio attività rispetto all'autorizzazione generale ex art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, e chi asserisce che non debba essere previsto alcun termine per il rinnovo, il quale finirebbe col disincentivare la stessa presentazione della domanda di rinnovo.

In relazione alla cessione del titolo autorizzatorio, un partecipante ritiene opportuno ridurre a da 60 a 30 giorni il termine entro il quale l'Autorità può rilasciare un provvedimento di diniego, al fine di dare rapidamente certezza all'operatore della possibilità di tale cessione.

### **Osservazioni dell'Autorità**

In via preliminare si rappresenta la necessità di adeguamento dell'articolo in questione alle nuove disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività, in analogia con quanto specificato per l'articolo 3. Ciò premesso, in caso di cessione del

titolo autorizzatorio, si ritiene di accogliere la richiesta di ridurre il termine entro il quale l'Autorità può rilasciare un provvedimento di diniego a 30 giorni.

## **Articolo 6 (Contributi)**

### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

La quasi totalità delle richieste è nel senso di prevedere la non assoggettabilità ad un contributo economico per i servizi di media audiovisivi a richiesta e, in subordine, una minore onerosità del contributo previsto e una graduazione del meccanismo di adeguamento del contributo, ovvero la sua soppressione

Da un altro soggetto viene proposto di legittimare l'ottenimento, previo pagamento del contributo, dell'autorizzazione per la fornitura dei servizi di media audiovisivi lineari anche per le attività in modalità a richiesta.

Vi è altresì chi ritiene che vadano esclusi dal novero i soggetti che ospitano servizi media di terze parti su dispositivi *hardware* e che non organizzano direttamente ed attivamente cataloghi e librerie di programmi.

### **Osservazioni dell'Autorità**

Appaiono meritevoli di accoglimento sia la richiesta di riduzione del contributo, che viene ridotto a euro 500,00 (in luogo di euro 3.000,00), sia l'eliminazione dell'adeguamento annuo

## **Articolo 7 (Registro dei programmi contenuti nel catalogo e conservazione delle registrazioni)**

### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Un soggetto rappresenta le specificità legate allo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo che ha il dovere di comunicare semestralmente al Ministero e all'Autorità una dettagliata informativa sui programmi trasmessi.

Da un contributo emerge la proposta di consentire agli operatori, stante la mole dei contenuti messi a disposizione in un canale di opere a richiesta, di adempiere all'obbligo di tenuta del registro anche attraverso la messa a disposizione dei documenti che evidenzino il fornitore, la tipologia dei programmi oggetto della programmazione mensile e la durata del diritto, in un formato elettronico compatibile con i propri sistemi di estrazione dei dati sui programmi. Sull'invio in formato elettronico concorda altresì un altro soggetto.

Sulle modalità di redazione del registro, un soggetto rileva l'opportunità di redigerlo inserendo la lista di programmi che sono stati resi disponibili durante il trimestre di riferimento, con l'indicazione del titolo del programma, la sua tipologia e provenienza.

In materia di conservazione delle registrazioni, un altro soggetto chiede che venga previsto, in luogo della conservazione delle registrazioni del contenuto dei cataloghi,

l'obbligo di trasmettere all'Autorità, su sua richiesta, i contenuti di cui la stessa necessita l'acquisizione, recuperandoli presso il produttore, in modo da non rendere necessaria né un'onerosa attività di rinegoziazione dei diritti, né porre i fornitori di servizi di media nella condizione di violare obblighi contrattuali che impongono l'immediata restituzione delle versioni cd. Beta.

Vi è altresì chi propone di precisare le modalità in cui debbano essere tenute le registrazioni.

Da un altro contributo emergono critiche circa la decisione di estendere ai servizi a richiesta quanto già previsto per i servizi "tradizionali", rilevando una eccessiva onerosità degli obblighi di registrazione e conservazione dei contenuti.

Un soggetto sottolinea l'importanza di verificare che le specifiche tecnico-funzionali del registro siano tali da non implicare interventi di modifica tecnologica o organizzativa e ritiene che vada chiarito se gli obblighi di conservazione relativi al "catalogo" delle opere distribuite debbano essere soddisfatti attraverso la conservazione dei soli elenchi delle opere o se, invece, sarà necessario archiviare copia delle opere medesime.

Un altro soggetto intervenuto, non condividendo l'assoggettabilità alla tenuta di un registro dei programmi per i servizi di media audiovisivi a richiesta, propone di prevedere la realizzazione di una sorta di *backup* dei programmi e delle opere in distribuzione, da conservare per almeno tre mesi.

Sull'indicazione della data e dell'ora dei programmi, un soggetto ritiene sufficienti, per i servizi a richiesta, la registrazione del programma e l'indicazione del periodo di disponibilità del catalogo, sostenendo che la previsione secondo cui la registrazione dei cataloghi debba consentire di individuare le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione dei programmi, non è proporzionata né funzionale alla finalità precipua della registrazione stessa.

### **Osservazioni dell'Autorità**

In merito all'obbligo di tenuta del registro dei programmi, appaiono meritevoli di accoglimento le richieste di semplificazione volte ad adeguare questo adempimento alle caratteristiche dei servizi a richiesta, e pertanto si prevede che con separata delibera l'Autorità provvederà ad adottare un registro *ad hoc* in modalità semplificate.

Quanto all'obbligo di conservazione delle registrazioni, premesso che l'Autorità, nell'esercizio dei suoi compiti di monitoraggio, ha il potere/dovere di accedere alla registrazione dei contenuti trasmessi dall'operatore di comunicazione, considerata la peculiarità dei servizi in questione, appare ragionevole prevedere che i soggetti disciplinati dal presente Regolamento siano tenuti unicamente a fornire all'Autorità, su sua richiesta, la registrazione integrale dei programmi, distribuiti all'utente, per i tre mesi successivi all'ultimo giorno in cui tali opere vengono messe a disposizione degli utenti.

## **Articolo 8 (Garanzie per gli utenti e per gli autori)**

### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

In merito alle garanzie per gli utenti e per gli autori, vi è chi ritiene opportuno aggiungere un espresso riferimento ai regolamenti attuativi degli articoli 32 e 32-bis del Testo unico nonché al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. La stessa previsione è auspicata per tutte le norme di riferimento applicabili ai servizi a richiesta menzionate dal Regolamento.

Tale proposta è condivisa da più soggetti, i quali ravvisano delle criticità nella trasposizione della disciplina prevista a carico delle emittenti televisive sui mezzi tradizionali all'ambito dei servizi di media audiovisivi a richiesta.

Da uno degli intervenuti viene rappresentata l'opportunità, nel caso in cui il fornitore di servizi di media neghi del tutto il servizio con comportamenti attivi, di prevedere la pubblicazione in video dei recapiti del soggetto che ha deciso di oscurare il segnale nonché gli indirizzi delle competenti autorità di vigilanza.

Un altro intervenuto ritiene opportuno un richiamo ai poteri di intervento e vigilanza dell'Autorità, mentre più parti propongono l'integrale eliminazione dell'articolo in questione.

Un soggetto propone che i servizi a richiesta direttamente collegati a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale siano esclusi dagli obblighi relativi all'adozione di misure idonee per favorire la fruizione degli stessi da parte dei cittadini con disabilità sensoriali, come già previsto dalla delibera n. 435/01/CONS per i fornitori di contenuti in ambito locale.

### **Osservazioni dell'Autorità**

Con riferimento alla richiesta di fare espresso riferimento ai regolamenti attuativi degli articoli 32 e 32-bis del Testo unico si ritiene di accogliere tale istanza, in quanto utile a richiamare gli ambiti regolamentari della tutela del diritto d'autore affidata all'Autorità

## **Articolo 9 (Comunicazioni commerciali audiovisive)**

### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Sull'ambito di applicazione della normativa in esame, un soggetto suggerisce di includere anche le previsioni previste all'art. 40, commi 1 e 2, del Testo unico in tema di divieti e limiti contenutistici inerenti le televendite.

Un altro soggetto propone, stante l'assenza di palinsesto cronologico dei programmi, di chiarire in modo inequivocabile che le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali risultano vincolanti solo laddove applicabili in relazione alla specificità del servizio.

Vi è poi chi non concorda con l'applicazione di una norma secondaria in merito all'estensione della normativa sulle comunicazioni commerciali previste per altri tipi di servizi audiovisivi ad altri mezzi e modalità di diffusione.

Un intervenuto, inoltre, suggerisce una riformulazione dell'articolo, evidenziando l'intenzione del legislatore europeo di non estendere ai servizi di media a richiesta gli obblighi della televisione tradizionale in materia di comunicazioni commerciali, se non con riferimento all'identificabilità del messaggio promozionale e alle norme qualitative in materia.

Più parti propongono l'integrale eliminazione dell'articolo in questione.

#### **Osservazioni dell'Autorità**

Onde definire l'ambito di applicazione delle disposizioni normative sulle comunicazioni commerciali ai servizi di media audiovisivi a richiesta, appare utile specificare che le medesime trovano applicazione solo laddove espressamente previsto dal Testo unico e dalla Direttiva.

### **Articolo 10 (Promozione delle opere europee)**

#### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Per quanto concerne la promozione delle opere europee, più soggetti intervenuti propongono l'integrale eliminazione dell'articolo in questione.

Altri ancora concordano sull'emanazione di un apposito regolamento di attuazione.

Un soggetto ritiene opportuno che venga riconosciuta la possibilità per i fornitori di contenuti a richiesta di riportare le ore di programmazione europea trasmesse in modalità lineare, al fine di dare corretta evidenza alla valorizzazione delle opere da parte dei fornitori che operano in entrambe le modalità in occasione della verifica annuale di rispetto degli obblighi.

Un altro soggetto auspica che, in analogia con i servizi lineari, la valutazione degli obblighi in materia di promozione delle opere europee avvenga nell'ambito dell'offerta complessiva di servizi di media audiovisivi e non sulla singola offerta.

In merito ai riferimenti normativi un soggetto ritiene che si debba fare riferimento anche all'art. 6 del Testo unico e alla delibera n. 66/09/CONS con le possibilità di deroga ivi previste.

#### **Osservazioni dell'Autorità**

Per quanto concerne le disposizioni di cui al presente articolo, la disciplina è limitata a quanto previsto dall'articolo 44, comma 7, del Testo unico, in ottemperanza al quale l'Autorità ha già provveduto alla costituzione di un apposito tavolo tecnico di co-regolamentazione con delibera n. 476/10/CONS.

## **Articolo 11 (Tutela dei minori)**

### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Nell'ambito delle previsioni a tutela dei minori, vi è chi propone un espresso rinvio alle disposizioni previste all'articolo 34 del Testo unico, in particolare ai commi 3 e 4 in tema di trasmissione di programmi per adulti e di film vietati ai minori, nonché al comma 5, in tema di sistemi di controllo parentale.

Un'altra proposta è quella di prevedere che gli obblighi presenti in detta disposizione siano applicabili solo ai contenuti trasmessi da fornitori di servizi di media audiovisivi che abbiano presentato denuncia di inizio attività all'Autorità.

Vi è altresì chi ritiene opportuna una individuazione di meccanismi che consentano l'esclusione o l'introduzione di idonei avvisi precedenti la visione di determinati contenuti da parte dei minori.

Più soggetti ritengono che in questo settore non appare legittimo procedere con una norma secondaria e suggerisce una integrale eliminazione dell'articolato.

### **Osservazioni dell'Autorità**

Si ritiene di delimitare meglio il campo di applicazione della tutela dei minori sui servizi di media audiovisivi a richiesta, richiamando unicamente gli articoli e i commi del Testo unico applicabili a tale fattispecie.

## **Articolo 12 (Sanzioni)**

### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Sull'ambito di applicazione del presente articolo, uno degli intervenuti non condivide la delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione del regime sanzionatorio che non dovrebbe prevedere distinzioni in ragione della piattaforma, della tecnologia o del modello di *business* adoperato.

Un altro soggetto intervenuto propone, invece, una differenziazione in relazione alle dimensioni del soggetto richiedente, all'ampiezza della diffusione del messaggio e alla tecnologia impiegata.

Un soggetto auspica un coordinamento con le norme del Testo unico relative alle disposizioni sanzionatorie nei casi di violazione delle norme a tutela dei minori.

Un altro soggetto intervenuto ritiene che vada chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 1, commi 30 e 31, della legge n. 249/97 alle fattispecie considerate dal presente Regolamento.

Vi è, inoltre, chi chiede la soppressione dell'intera previsione e la sostituzione con quella disposta a dall'art. 16 della delibera n. 127/00/CONS.

Più soggetti propongono di declinare diversamente i profili sanzionatori per le micro web tv e per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta direttamente collegati a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

#### **Osservazioni dell’Autorità**

Relativamente al presidio sanzionatorio di cui all’art. 1, commi 30 e 31, della legge n. 249/97, si chiarisce come questo valga esclusivamente per le norme procedurali del Regolamento e non anche per gli altri obblighi di legge ivi richiamati *per relationem*, il cui presidio sanzionatorio è già previsto dagli artt. 51 e 52 del Testo unico. Al fine di fugare eventuali dubbi in merito, è stato inserito un richiamo espresso alle disposizioni del Capo I.

#### **Articolo 13 (Disposizioni transitorie)**

##### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Sul dettaglio delle disposizioni transitorie, diversi soggetti suggeriscono di prevedere un obbligo di immediata cessazione dell’attività nel caso di mancata presentazione della richiesta di autorizzazione, da parte di soggetti già operanti, entro il termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore del Regolamento.

Un soggetto partecipante propone di estendere il termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione. Vi è inoltre chi ritiene opportuno prevedere un termine più congruo per la presentazione della DIA.

#### **Osservazioni dell’Autorità**

In merito alle considerazioni sull’autorizzazione generale, va premesso che l’intero articolato è stato adeguato alle nuove disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) come già specificato in merito alle osservazioni dell’articolo 3. A fini di ulteriore chiarezza, è stata esplicitata in modo espresso la possibilità di proseguimento dell’attività da parte dei soggetti esercenti alla data di entrata in vigore del regolamento a condizione di presentare la domanda di autorizzazione entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento.

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell’ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo Schema di Regolamento posto in consultazione;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;



## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. L'Autorità adotta il Regolamento concernente la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell'articolo 22-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Gli allegati 1 e 2 formano parte integrante e sostanziale del Regolamento di cui al comma 1.

3. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 25 novembre 2010

**IL PRESIDENTE**

Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Stefano Mannoni

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Roberto Viola